Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/08/2016

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Recepimento articolo 3 commi 1 e 2 dell'Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana.

INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Recepimento articolo 3 commi 1 e 2 dell'Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana.

INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

Il presente *Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata* rappresenta un'integrazione del vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani* che tiene conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto dall'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana che, allo stato attuale prevede la raccolta differenziata della frazione secca *Vetro, Plastica, Carta e Cartone, Ingombranti, Ingombranti in legno, Imballaggi in legno, R.A.E.E., Frazione Verde, Tessili.*

Il Regolamento stesso è diretto a costituire un riferimento per la regolamentazione dell'organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani nel periodo transitorio in essere, ovvero nelle more dell'individuazione, da parte della Regione, della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al fine di fornire all'Amministrazione uno strumento guida da utilizzare nell'immediato.

Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI....4

Art. 1 - (Campo di applicazione)....4
Art. 2 - (Finalità del regolamento)....4
Art. 3 - (Definizioni e classificazione)....5
Art. 4 - (Competenze del Comune)....7
Art. 5 - (Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)....8
Art. 6 - (Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)....8
Art. 7 - (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)....8
Art. 8 - (Informazione, educazione e comunicazione)....8

TITOLO II....9

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI....9

Art. 9 - (Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)....9
Art. 10 - (Auto compostaggio)....10

TITOLO III....12

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI....12

Art. 11 - (Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)....12
Art. 12 - (Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)....12
Art. 13 - (Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)....13

TITOLO IV....14

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA....14

Art. 14 - (Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)....14
Art. 15 - (Metodi di raccolta)....14
Art. 16 - (Particolari metodi di raccolta)....15
Art. 17 - (Conferimento dei rifiuti indifferenziati)....15
Art. 18 - (Conferimento dei rifiuti assimilati)....15
Art. 19 - (Raccolta differenziata)....15
Art. 20 - (Imballaggi)....16
Art. 21 - (Modalità di conferimento della raccolta differenziata)....17
Art. 22 - (Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)....21
Art. 23 - (Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane)....22
Art. 24 - (Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani)....22
Art. 25 - (Collocazione dei contenitori)....23
Art. 26 - (Utilizzo dei contenitori)....24
Art. 27 - (Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)....24
Art. 28 - (Modalità di pesatura dei rifiuti)....24

TITOLO V....26

PULIZIA DEL TERRITORIO....26

Art. 29 - (Servizi di pulizia)....26
Art. 30 - (Servizio di spazzamento delle strade)....26
Art. 31 - (Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)....26
Art. 32 - (Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)....27
Art. 33 - (Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)....27
Art. 34 - (Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)....27
Art. 35 - (Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)....27
Art. 36 - (Rifiuti abbandonati)....28
Art. 37 - (Siringhe abbandonate)....28
Art. 38 - (Sgombero della neve)....28
Art. 39 - (Asporto deiezioni animali)....29
Art. 40 - (Attività di carico e scarico di merci e materiali)....29

TITOLO VI....30

DISPOSIZIONI FINALI....30

ART. 41 - (DIVIETI)....30
ART. 42 - (ACCERTAMENTI E CONTROLLI)....30
ART. 43 - (SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO)....31
ART. 44 - (RIFERIMENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI)....31
ART. 45 - (ENTRATA IN VIGORE)....31

ALLEGATO A....32

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AGLI URBANI DI CUI AL PUNTO 1.1.1 DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEL 27 LUGLIO 1984....32

ALLEGATO B....33

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO....33

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata, di seguito *"Regolamento"*, da considerare quale integrazione al vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani*, dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *"Norme in materia ambientale" -,* nonché alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana – *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del 14 gennaio 2016 e n. 3/RIF e n. 4/RIF del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii." -*
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.

Art. 2 - (Finalità del regolamento)

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti:
   a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
   b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
   c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
   d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione;
   e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
   f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
   g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
   h) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3 - (Definizioni e classificazione)

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
   - *Rifiuti urbani domestici:* rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006.
   - *Rifiuti assimilati:* rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento.
   - *Altri rifiuti urbani:* rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006.
   - *Raccolta differenziata:* la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multi materiale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive.
   - *Frazione secca da raccolta mono materiale:* modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta mono materiale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi.
   - *Frazione secca da raccolta multi materiale:* modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero.
   - *Frazione organica umida:* rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale.
   - *Frazione verde:* rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.
   - *Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:* rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati.
   - *Raccolte selettive:* rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
   - *Rifiuti ingombranti:* rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da

mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario.

- *Spazzamento stradale:* rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.
- *Rifiuto indifferenziato:* costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti.
- *Rifiuti spiaggiati:* rifiuti che derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali.
- *Auto compostaggio:* il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito auto compostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie.
- *Compostiera:* contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost.
- *Contenitore stradale:* contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti.
- *Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani:* complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- *Struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti:* soggetto individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"*, preposto all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- *Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:* soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
- *Centro di raccolta:* area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la

gestione del centro di raccolta, che può essere comunale o intercomunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. La gestione del centro di raccolta è oggetto di apposito regolamento comunale. Qualora il Comune dovesse usufruire di un centro di raccolta intercomunale farà proprio il regolamento di gestione con provvedimento dell'organo competente.

Art. 4 - (Competenze del Comune)

1. Fino alla costituzione della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al Comune spetta l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Fino all'avvio delle attività del soggetto appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, individuato dalla struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, definita dalla Regione, compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
   - i rifiuti urbani;
   - i rifiuti assimilati;
   - spazzamento stradale.
3. Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
   - tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
   - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
   - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
   - salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il gestore del servizio, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
5. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.
6. Il Comune comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 *"Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di eco gestione e di audit ambientale"*, le informazioni previste all'articolo 189, comma 3, decreto legislativo 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi messi a disposizione da ARPA SICILIA.
7. Il Comune collabora con ARPA SICILIA per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

Art. 5 - (Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
   a) Evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.
   b) Nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori.
   c) Adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 6 - (Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro:
   - Meccanismi di incentivazione, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
   - Meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come la pratica dell'auto compostaggio.

Art. 8 - (Informazione, educazione e comunicazione)

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il gestore del servizio e secondo le linee guida del Piano d'Ambito:
   α) Sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore.
   β) Attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
   χ) Informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali.
   δ) Garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa.
   ε) Utilizza siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II
Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 9 - (Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
   a) Campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi.
   b) Iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio.
   c) Iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta.
   d) Divulgazione e diffusione del ricorso dell'auto compostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 *"Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"*.
3. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, devono essere utilizzate stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
4. Il Comune promuove inoltre:
   a) L'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
   b) L'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni.
   c) Il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative.
   d) La diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 10 - (Auto compostaggio)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'auto compostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'auto compostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'auto compostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc.
4. L'auto compostaggio può essere effettuato utilizzando:
   - Scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.
   - Ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.
   - Cartone, segatura e trucioli di legno non trattato.
   - Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura.
   - Escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura.
   - Cenere di legna in piccole quantità.
5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
   - Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale.

- Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. Il Comune prevede uno sgravio tariffario sulla quota variabile agli utenti che praticano il compostaggio domestico.
12. L'auto compostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Titolo III
Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 11 - (Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

Il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto medesimo, disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai criteri quali quantitativi di cui al *Titolo II* del vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*

I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non domestiche afferenti alle seguenti categorie:

a) Attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri.
b) Attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club.
c) Attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari.
d) Attività di ristorazione quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie.
e) Attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto.
f) Attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati.
g) Attività industriali.

I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al *Titolo II* vigente precedente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*

Art. 12 - (Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai manufatti e dai materiali di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 *"Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti"*, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo152/2006.
2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati al *Titolo II* del vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*

Art. 13 - (Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo152/2006.
2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.
3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo152/2006.

Titolo IV
Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 14 - (Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta, secondo le disposizioni di cui al *Titolo III artt. 26 e 27* del vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*
3. Le aree entro le quali è garantito il servizio di raccolta, la collocazione degli specifici contenitori, la localizzazione delle aree attrezzate e dei centri di raccolta sono determinate, nella prima fase, dalla Giunta Comunale.
4. Le eventuali variazioni delle aree di cui al comma 3, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, devono essere adottate con apposito atto dell'Amministrazione comunale.
5. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree di cui al comma 2 di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.

Art. 15 - (Metodi di raccolta)

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio - demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità:
   a) *Con contenitori stradali*, posizionati singolarmente o raggruppati su aree pubbliche all'interno dei quali possono essere depositati i rifiuti indifferenziati o altre specifiche frazioni di rifiuti differenziati come carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro, metalli e frazione organica umida.
   b) *Porta a Porta*, per il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni per mezzo di contenitori rigidi o sacchi.
   c) *Presso particolari utenze*, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive.
   d) *A chiamata*, per specifiche esigenze.
   e) Presso *Centri di Raccolta*, dotati di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti.
   f) *Cestini stradali*, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino.

Art. 16 - (Particolari metodi di raccolta)

1. In occasione di eventi e manifestazioni il Comune istituisce specifiche forme di raccolta.
2. Presso le aree di mercato settimanale, nella giornata di giovedì, è garantita la raccolta dei rifiuti indifferenziati in idonei contenitori appositamente collocati, degli imballaggi di carta, plastica, legno non trattato e, una volta attivato il servizio della frazione organica umida in idonei punti di raccolta.

Art. 17 - (Conferimento dei rifiuti indifferenziati)

1. I rifiuti indifferenziati, chiusi all'interno di sacchi al fine di evitare la dispersione del contenuto, devono essere conferiti nei cassonetti stradali o attraverso il sistema di raccolta *Porta a Porta ove* attivo.
2. La cadenza della raccolta dei rifiuti indifferenziati è programmata in base alle necessità dell'utenza con cadenza:
   a) 3 giorni a settimana nella zona servita dalla raccolta *Porta a Porta.*
   b) 7 giorni a settimana nelle altre zone.

   Tali frequenze potranno subire variazioni in relazione all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, cui consegue inevitabilmente una minore frequenza di raccolta del *Rifiuto Indifferenziato.*

Art. 18 - (Conferimento dei rifiuti assimilati)

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani, nei contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 19 - (Raccolta differenziata)

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata, anche in via d'urgenza mediante il ricorso a specifica Ordinanza Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 finalizzata al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione per il recepimento di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016, e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale e d'ambito secondo i principi di economicità ed efficienza. Nella fase di avviamento della raccolta differenziata, per raggiungere rapidamente obiettivi significativi di raccolta differenziata si dovranno privilegiare in via prioritaria le attività rivolte alle utenze commerciali.

Nelle prima fase verrà attivata unicamente la raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti solidi urbani.

2. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
5. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.
6. Relativamente alle nuove attrezzature al fine di uniformare, su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale, la scelta dei colori dei contenitori cui destinare le diverse tipologie di rifiuto nonché le caratteristiche degli stessi si dovrà fare riferimento alla norma *UNI EN 'WASTE MANAGEMENT - WASTE VISUAL ELEMENTS" (Norma TC 183 WI 00183083 - UNI EN 840-1:2013)* che definisce i colori e la segnaletica per i contenitori dedicati alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

Art. 20 - (Imballaggi)

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 21 - (Modalità di conferimento della raccolta differenziata)

1. Il servizio di raccolta differenziata nella prima fase sarà organizzato, in via d'urgenza, mediante il ricorso a specifica Ordinanza Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 finalizzata al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione al fine di adempiere a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016, per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
   - *Carta e Cartone:* appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.

     Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

     a) Contenitori stradali (Campane 2.200 l) di colore blu, cadenza di raccolta 1 volta a settimana.

     b) Raccolta *Porta a Porta* presso la zona individuata nella planimetria approvata mediante atto di Giunta Comunale, con contenitori (Mastello 50 l) distribuiti dal gestore, di colore blu, cadenza di raccolta 1 volta a settimana.

     c) Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di Campana 2.200 l stradale dedicata), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

     d) Raccolta presso specifiche utenze:
     - Attività commerciali ed Enti Pubblici, effettuata con idonei contenitori (Bidoni carrellati 120 l e alveolari da 50 l), cadenza di raccolta 2 volte a settimana.
     - Attività commerciali, effettuata tramite deposito a terra, cadenza di raccolta 4 volte a settimana.

     Imballaggi in Plastica: appartengono a questa categoria rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), da polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copri abiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc. Non rientrano in questa tipologia, giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, ecc.

     Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

     a) Contenitori stradali (Campane 2.200 l) di colore giallo, cadenza di raccolta 2 volte a settimana.

     b) Raccolta *Porta a Porta* presso la zona individuata nella planimetria approvata mediante atto di Giunta Comunale, con contenitori (Mastello 30 l) distribuiti dal gestore, di colore giallo, cadenza di raccolta 1 volta a settimana.

     c) Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di Campana 2.200 l stradale dedicata), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

     d) Raccolta presso specifiche utenze:

- Attività commerciali ed Enti Pubblici, effettuata con idonei contenitori (Bidoni carrellati 240 l), cadenza di raccolta 2 volte a settimana.

E' prevista la collocazione nel territorio comunali di n. 4 cosiddetti eco compattatori che interverranno sulla riduzione a monte dei rifiuti solidi urbani.

Vetro: appartengono a questa tipologia rifiuti gli imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Contenitori stradali (Campane 2.200 l) di colore verde, cadenza di raccolta 1 volta a settimana.
b) Raccolta *Porta a Porta* presso la zona individuata nella planimetria approvata mediante atto di Giunta Comunale, con contenitori (Mastello 30 l) distribuiti dal gestore, di colore verde, cadenza di raccolta 1 volta a settimana.
c) Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di Campana 2.200 l stradale dedicata), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.
d) Raccolta presso specifiche utenze:
   - Attività commerciali ed Enti Pubblici, effettuata con idonei contenitori (Bidoni carrellati 120 l), cadenza di raccolta 2 volte a settimana.

Imballaggi metallici: appartengono a questa tipologia di rifiuti gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc.

E' prevista la collocazione nel territorio comunali di n. 4 cosiddetti eco compattatori che interverranno sulla riduzione a monte dei rifiuti solidi urbani.

Frazione organica umida: appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.

Frazione verde: appartengono a questa frazione i rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Conferimento diretto presso il Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di n.1 container scarrabile dedicato), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

Oli e grassi vegetali: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da oli di frittura, olii da cucina in genere.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

Raccolta domiciliare con contenitori dedicati consegnati alle utenze a seguito di specifica manifestazione di interesse in itinere.

Ingombranti: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Conferimento diretto presso il Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di n.1 container scarrabile dedicato), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee): sono costituiti da apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. I raee possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i raee possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale provvisorio ubicato in via Longo, individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

Il ritiro dei raee non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Conferimento diretto presso il Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Longo, individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

Metallo: appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti da materiali metallici quali pentole, grucce ed attaccapanni in ferro, ecc.

Legno: appartengono a questa tipologia i materiali costituiti principalmente da legno come parti di mobili o bancali utilizzati per la consegna delle merci e il loro movimento negli scaffali, ecc.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Conferimento diretto presso il Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Pellingra (previsione di n.1 container scarrabile dedicato), individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.

Plastiche rigide: appartengono a questa tipologia i materiali che non rientrano nella tipologia degli imballaggi in plastica, quali giocattoli, sedie e tavoli da giardino, grucce appendiabiti, bacinelle in plastica, ecc.

Rifiuti tessili e indumenti usati: appartengono a questa tipologia abiti, stoffe, stracci, ecc.

La gestione della raccolta degli abiti usati sarà affidata alla Caritas o ad altri operatori del settore che sono obbligati a comunicare annualmente i dati relativi alle raccolte all'amministrazione comunale. E' in corso una manifestazione di interesse finalizzata all'attivazione di tale servizio.

Inerti: appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione e sono

costituiti da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento, materiali misti, ecc.

Pneumatici fuori uso: appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

Raccolte selettive: appartengono a questa tipologia i rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose quali pile e accumulatori al piombo, batterie delle auto, benzine, candeggina, collanti, diluenti per vernici, disinfettanti, fertilizzanti, termometri, prodotti per la casa come colle, cera per pavimenti, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe e smacchiatori, prodotti per il giardinaggio come antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti e insetticidi, bianchetti e trieline, prodotti per lo sviluppo fotografico, lucidanti, disinfestanti, oli minerali quali l'olio motore e filtri olio, acido cloridrico, solforico, muriatico, candeggina, vernici, liscive, insetticidi, alcool e ammoniaca, farmaci e parafarmaci, siringhe con ago protetto, disinfettanti, pile a bottone per calcolatrici e orologi, prodotti per il fai da te come isolanti, solventi, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco e acquaragia, bombolette spray con gas infiammabile o con CFC, colori, lacche, solventi, prodotti per la pulizia domestica, cosmetici, concimi chimici, cartucce esauste di toner, anticrittogamici, ecc.

Farmaci e parafarmaci: appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o meno.

Verrà attivata la raccolta presso gli appositi contenitori di colore bianco, che verranno posizionati presso le farmacie comunali.

Pile e accumulatori: sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

a) Conferimento diretto presso il Centro di raccolta provvisorio ubicato in via Longo ed individuato con Ordinanza Sindacale n. 30 del 21 aprile 2016.
b) Con Ordinanza Sindacale n. 36 del 12 maggio 2016 è stato autorizzato presso il sito di cui alla lettera a) il deposito delle pile e degli accumulatori portatili, delle batterie o accumulatori per veicoli e industriali di cui ai codici C.E.R. 200133 e 200134.
c) Presso i rivenditori convenzionati con il gestore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori.

Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 *"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"*, presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

Art. 22 - (Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"* e dal *"Regolamento comunale di Polizia mortuaria"*.
2. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:
   a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
   b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"*.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.

9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 23 - ***(Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane)***

1. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono gestiti a cura del gestore del servizio.
2. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane, costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, ovvero residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici e carta, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché privi di sostanze pericolose, ai sensi dell'*Allegato A* al regolamento.

Art. 24 - (Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Nel centro di raccolta è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche e non domestiche e dai altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio.
3. L'accesso al centro di raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta sono elencate nel regolamento di gestione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
5. I centri di raccolta provvisori, individuati con Ordinanza n. 30 del 21 aprile 2016 sono ubicati in Via Pellingra ed in Via Longo.
6. Il centro di raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
7. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'Amministrazione comunale che si attiverà tramite il gestore del servizio.

Art. 25 - (Collocazione dei contenitori)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore.
2. La collocazione dei contenitori stradali è determinata, nella prima fase, dalla Giunta Comunale.
3. I contenitori sono collocati in apposite aree realizzate garantendo il rispetto della funzionalità del servizio e la tutela delle norme di sicurezze ed igiene. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche che impediscano la fruizione del servizio da parte dei disabili.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare i migliori livelli di igiene.
6. Qualora necessario sono installate adeguate protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il *Codice della strada*, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
   - entro una distanza di 5 m da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
   - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
   - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei disabili e delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
   - distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, della benzina, del metano o di altri materiali infiammabili;
   - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, la collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza superiore a 5 m rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali, salvo diverse disposizioni del regolamento.
11. Nella collazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.
12. Nell'ambito della riqualificazione e della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, devono essere previste le aree di cui al comma 3 sulla base degli standard definiti dal Comune, tenuto conto

delle proposte del soggetto gestore, dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della tipologia di rifiuti da raccogliere.

Art. 26 - (Utilizzo dei contenitori)

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.
2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Oggetti taglienti o acuminati, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta, devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
4. E' vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.
5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.
7. É vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

Art. 27 - (Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

Art. 28 - (Modalità di pesatura dei rifiuti)

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006.

2. Il gestore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e il gestore del servizio possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

Titolo V
Pulizia del territorio

Art. 29 - (Servizi di pulizia)

1. E'parte integrante del presente Titolo V quanto riportato al Titolo VI del vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.*

Art. 30 - (Servizio di spazzamento delle strade)

1. Il servizio di spazzamento è effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio, così come indicato dall'apposita segnaletica.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.

Art. 31 - (Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 32 - (Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 33 - (Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici)

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

Art. 34 - (Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti)

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 35 - (Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di almeno 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore;
3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 36 - (Rifiuti abbandonati)

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:
   - Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
   - Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
   - Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 37 - (Siringhe abbandonate)

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 *"Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private"*. In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Art. 38 - (Sgombero della neve)

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, negli incroci, negli attraversamenti pedonali e nelle zone di accesso ai luoghi di pubblico interesse quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e miscele crioidrauliche atti ad evitare il formarsi di ghiaccio.
3. In caso di persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

Art. 39 - (Asporto deiezioni animali)

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.
2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

Art. 40 - (Attività di carico e scarico di merci e materiali)

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 41 - (Divieti)

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
   - Abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti.
   - Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
   - Conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati.
   - Cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali.
   - Immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee.
   - Incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
   - Non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata.
   - Conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ove svolta la raccolta *"Porta a Porta"* è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

Art. 42 - (Accertamenti e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 le Province sono preposte alle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 43 - (Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*, nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'*Allegato B* al regolamento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 44 - (Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 45 - (Entrata in vigore)

1. La presente integrazione al vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani* entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.
2. Per quanto non in contrasto con la presente integrazione rimane valido quanto disposto nel vigente *Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani*.

Allegato A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative sotto elencate:

DESCRIZIONE
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).

Allegato B

Sanzioni per violazioni al regolamento

Violazione	Casistica	Sanzione (Euro - €)	
		Minima	*Massima*
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	25	250
	Rifiuti speciali assimilati	50	400
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3.000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		25	150
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		100	600
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		25	300
Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		100	400
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		100	400
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		25	100
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300

Violazione	Casistica	Sanzione (Euro - €)	
		Minima	*Massima*
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500